

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

del 26 gennaio 2016

Il Municipio di Locarno, richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 LOC, 112 Rcom,

ordina:

Scopo e campo di applicazione

Art. 1

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Locarno, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Caratteristiche

Art. 2

¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Provvedimenti

Art. 3

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.

³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

⁴ In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Raccomandazioni

Art. 4

Si raccomanda di:

- a. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b. svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- c. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- d. non tenere piante acquatiche in vaso.

- Art. 5**
- Divieti** ¹ È in particolare vietato tenere all'aperto:
- a. copertoni;
 - b. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
 - c. qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.
- ² I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche con capienze superiori a 200 litri.
- Art. 6**
- Sanzioni** ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.
- ² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.
- ³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.
- Art. 7**
- Entrata in vigore** La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 10 febbraio 2016 all' 11 marzo 2016 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.

IL MUNICIPIO

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 8770 del 26 gennaio 2016.
 Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 10 febbraio all'11 marzo 2016.
 Entrata in vigore: 12 marzo 2016.